



Settore 1 Intervento Edilizio – Commerciale
Sviluppo Economico – SUE E SUAP – Agricoltura

Andria 04/06/2020

Protocollo n. _____

OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI NUOVE CONCESSIONI DI SPAZI PUBBLICI CON STRUTTURE AMOVIBILI TIPO "DEHORS", COME PREVISTO DALL'ART. 181 D.L. "RILANCIO" 19 MAGGIO 2020, N. 34- DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 22 MAGGIO 2020, N. 61 – INFORMAZIONI

IL DIRIGENTE SETTORE 1

VISTA la deliberazione n. 61, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n. 61 ;
PRESO ATTO che con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19(20G00052)(GU n. 128 del 19-5-2020)" sono state previste all'art. 181 una serie di misure per incentivare le categorie dei pubblici esercizi, così come definiti dall'articolo 5 della L.287/1991;

DATO ATTO che il comma 1 dell'art. 181 testualmente recita "Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che la lettura della surrichiamata disposizione di legge ha generato dubbi nei soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, in quanto alcuni ritengono che il superiore beneficio dell'esonerazione riguarda esclusivamente coloro che presentano istanza di occupazione degli spazi aperti con la presenza di sedie, tavolini, pedane e ombrelloni e non anche coloro che presentano istanze di occupazione con caratteristiche secondo le disposizioni del regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto"- disciplinato con Deliberazione del Commissario con i poteri di C.C., n. 3 del 01/07/2019.

PRECISA

1. Sono esonerati *dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020* dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, sia i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, che presentano istanza di occupazione degli spazi aperti con la presenza di sedie, tavolini, pedane e ombrelloni (*art. 181 del D.L. "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 34*) sia coloro che presentano istanze di occupazione con caratteristiche secondo le disposizioni del regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto"- disciplinato con Deliberazione del Commissario con i poteri di C.C., n. 3 del 01/07/2019.
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico è subordinato alla verifica della regolarità nel versamento dei tributi locali.
3. I soggetti già titolari di concessioni e/o di autorizzazioni *ovvero* coloro che presentano *ex novo* richiesta di occupazione non in regola con i pagamenti **devono** recarsi presso l'Ufficio Tributi per procedere alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui i soggetti richiedenti sottoscrivano un piano di rateizzazione **devono allegare alla richiesta di occupazione copia del piano stesso, della ricevuta di pagamento della prima rata e della polizza fideiussoria sottoscritta.**
5. Costituisce condizione di irregolarità tributaria locale la posizione del soggetto che abbia un debito verso il Comune, derivante dall'applicazione di un tributo locale a seguito omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente- o di avvio della riscossione coattiva (*art. 2, comma 1, "Regolamento per la disciplina e l'attuazione delle misure preventive per il contrasto all'evasione ed elusione dei tributi comunali ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2019, n. 58*).
6. Non si procederà al rilascio dell'autorizzazione per le domande prive della documentazione richiamata al punto 4.

Il Dirigente

arch. Pasquale Antonio CASIERI